



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / ConsRI

Cancellazione d'ufficio delle società di persone indicate nell'elenco di cui all'allegato A, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 247/2004

IL CONSERVATORE VISTO

- la legge 580/1993, *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 581/1995, *“Regolamento di attuazione del registro imprese”* e s.m.i.;
- la legge 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i. e, in particolare, l'art. 21-bis, con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- il D.P.R. 247/2004, *“Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”*;
- la legge 443/1985, legge quadro per l'artigianato e s.m.i.;
- la legge regionale 1/2009 *“Testo unico in materia di artigianato”*, come modificata dalla legge regionale 5/2013;
- l'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020;
- le Linee Guida, approvate con determinazione dirigenziale del Conservatore del Registro delle imprese n. 399 del 28/05/2024, relative alle *“Procedure di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese”*;

CONSIDERATO

- che, da controlli effettuati, risulta che le società indicate nell'elenco di cui all'allegato “A” rientrano in una o più delle casistiche previste dall'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 (irreperibilità presso la sede legale, mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, mancanza del

codice fiscale, mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita);

- che, dalla consultazione della banca dati online SISTER dell'Agenzia delle Entrate, risulta che le società indicate nell'elenco di cui all'allegato "A" non sono intestatarie di beni immobili;

- che in data 17/09/2024 - in ottemperanza all'art. 8, comma 3 della legge 241/1990, alla determinazione dirigenziale n. 2023000423 del 03/08/2023 e alle Linee Guida, approvate con determinazione dirigenziale del Conservatore del Registro delle imprese n. 399 del 28/05/2024, relative alle "Procedure di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese" - è avvenuta la comunicazione alle società interessate di avvio del procedimento della loro cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, mediante pubblicazione dell'avviso e dell'elenco delle società all'albo camerale online ai fini della pubblicità legale, nonché nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Registro imprese" dedicata ai "Procedimenti d'ufficio";

- che le società dotate di domicilio digitale attivo sono state altresì avvisate dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, a mezzo comunicazione PEC protocollo n. 0039859/U del 19/09/2024;

- che la comunicazione di avvio del procedimento precisava che il procedimento di cancellazione poteva essere interrotto, qualora, nei termini indicati, fossero pervenute pratiche telematiche di cancellazione su istanza di parte o emerse motivazioni ostative alla conclusione del procedimento;

- che la procedura automatizzata di cancellazione massiva prevede in ogni caso lo scarto delle posizioni che, nell'arco temporale intercorrente tra l'avvio del procedimento e la cancellazione effettiva dal registro delle imprese gestita da InfoCamere Scpa, risultino regolarizzate o cancellate su domanda;

- che ad oggi, per le società riportate nell'elenco allegato A, non è pervenuto alcun riscontro

DETERMINA

- di iscrivere d'ufficio - decorso il termine per la presentazione di eventuali opposizioni di seguito precisato - la cancellazione delle società indicate nell'elenco di cui all'allegato "A", trasmettendo a tal fine ad InfoCamere Scpa l'elenco medesimo e gli estremi del presente provvedimento, affinché la stessa possa procedere, tramite la procedura massiva, all'evasione dei protocolli relativi all'avvio del procedimento e all'iscrizione della cancellazione d'ufficio;
- di archiviare automaticamente il procedimento nei confronti delle società indicate nell'elenco di cui all'allegato "A" la cui posizione risulti regolarizzata o cancellata su domanda nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento;
- di iscrivere d'ufficio, per le società artigiane, la cancellazione della società, dei soci e degli eventuali collaboratori familiari dagli elenchi assicurativi e previdenziali dell'INPS - gestione artigiani;

- di pubblicare il provvedimento all'albo camerale online, ai fini della pubblicità legale;
- di considerare la pubblicazione di questo provvedimento nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione albo camerale online quale notifica alle società coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 241/1990;
- di comunicare tempestivamente l'adozione di questo provvedimento - e comunque entro otto giorni – alle società di persone dotate di domicilio digitale attivo;
- di disporre l'ulteriore pubblicazione di questo provvedimento nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Registro imprese" dedicata ai "Procedimenti d'ufficio";
- di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL, e agli altri Enti collegati per i provvedimenti di loro competenza;

INFORMA

- che la documentazione relativa al procedimento è depositata presso l'ufficio registro imprese della Camera di commercio di Cuneo, ai sensi della vigente disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi;
- che contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Cuneo, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, che si intenderà effettuata decorsi sette giorni dalla pubblicazione all'albo camerale online.

Il Conservatore
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale elettronico, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".